

IMPOSTE INDIRETTE

Imposta di bollo: cosa scade il 30 aprile?

di Clara Pollet, Simone Dimitri

La fattura elettronica porta con sé l'assolvimento dell'imposta di bollo **con scadenze trimestrali** (entro il **giorno 20 del mese successivo al trimestre**), utilizzando il codice tributo specifico del trimestre di riferimento (2521, 2522, 2523 e 2524 come da [risoluzione 42/E/2019](#)).

Nel caso in cui il contribuente si sia avvalso nel 2018 dell'**autorizzazione al pagamento del "bollo virtuale" con conguaglio a inizio 2019**, dovrà considerare la necessità di chiedere la **revoca di tale autorizzazione** per non versare gli **acconti calcolati sul dato storico** ante introduzione della fatturazione elettronica.

A tal proposito l'Agenzia delle entrate, rispondendo nell'area Fatture e corrispettivi, ad un quesito a proposito della scelta tra **assolvimento ai sensi dell'articolo 6 D.M. 17.06.2014 e assolvimento in modalità virtuale ai sensi dell'articolo 15 D.P.R. 642/1972**, ricorda che **"l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche si assolve esclusivamente con la modalità disciplinata dall'articolo 6 del DM 17 giugno 2014. Al riguardo, a seguito della modifica apportata dal DM 28 dicembre 2018, si evidenzia che: il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare va effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento. L'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, già alla fine del primo trimestre 2019 all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi", un servizio per verificare l'ammontare complessivo dell'imposta di bollo dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio. I soggetti autorizzati al pagamento del bollo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 642/1972, che emettono esclusivamente fatture elettroniche, possono rinunciare all'autorizzazione nelle modalità previste dall'articolo 15, comma 10, del citato D.P.R. 642/1972".**

Pertanto, i contribuenti che avevano **richiesto e ottenuto l'autorizzazione all'imposta di bollo virtuale**, possono usare lo stesso modello utilizzato per la dichiarazione a consuntivo dei documenti emessi nell'anno precedente (presentata a gennaio), per trasmettere la dichiarazione nel caso di **rinuncia all'autorizzazione**.

DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

(Art.15 D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642)

| | | | | | |
|----------------------|------------------------|---------------------------------|---|------------------|--|
| DATI GENERALI | Estremi autorizzazione | Rilascio autorizzazione anno | Codice fiscale Operazioni Straordinarie (vedi istruzioni) | | |
| | | | Dichiarazione sostitutiva | Casi particolari | Anno di riferimento anno |
| Tipo Dich. | | | | | Periodo di riferimento giorno mese anno |
| | | | | | Opzione assegni circolari |
| | | | | | Revoca opzione assegni circolari |
| | | | | | Scompolto account |

Tra i "Dati generali" presenti nel frontespizio del modello troviamo il "**Tipo dichiarazione**" dove occorre indicare:

- il **codice 1** se si tratta di una “**dichiarazione consuntiva**” con la quale devono essere indicati il numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente (ad esempio nel 2018). Tale dichiarazione doveva essere presentata **entro il mese di gennaio 2019**;
 - il **codice 2** “**dichiarazione a seguito di rinunzia**” se si intende **rinunciare all’autorizzazione**. Nell’indicare il codice 2 l’interessato esprime la volontà di **rinunciare all’autorizzazione** in luogo dell’apposita comunicazione scritta all’ufficio territoriale competente. In tal caso, nel presente modello occorre riportare il **numero degli atti e documenti emessi dal 1° gennaio all’ultimo giorno in cui è operativa l’autorizzazione**. Ad esempio, se il giorno da cui ha effetto la rinunzia è il **12 gennaio 2019**, il contribuente deve aver presentato due dichiarazioni:

1. una **dichiarazione consuntiva (codice 1)** relativa all'anno d'imposta 2018;
 2. una **dichiarazione a seguito di rinunzia (codice 2)** relativa agli atti e documenti emessi dal 1° gennaio all'11 gennaio 2019.

Passata la scadenza del 23 aprile 2019, relativa al versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel **primo trimestre 2019**, occorre ancora verificare l'eventuale imposta di bollo da versare **entro il 30 aprile 2019** relativamente ai **libri, documenti e registri contabili tenuti con sistemi informatici**.

Il documento informatico è quel documento che consente la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, **garantendone l'immodificabilità nel tempo**, il cui contenuto risulti non alterabile durante le fasi di accesso e di conservazione.

L'[articolo 6 D.M. 17.06.2014](#) “Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari”, nella nuova versione in vigore dal **1° gennaio 2019**, prevede ancora che l'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti sia corrisposta mediante versamento in **un'unica soluzione**, con F24 entro **centoventi giorni** dalla chiusura dell'esercizio se relativa agli **atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno**. Ricordiamo che l'**imposta sui libri e sui registri** di cui all'[articolo 16](#) della tariffa

allegata al D.P.R. 642/1972, tenuti in modalità informatica, è dovuta **ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse** ed è pari a 16 euro (oppure 32 euro se relativa a soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa entro il 16 marzo).

Entro il **30 aprile**, infatti, scade il termine per il versamento dell'imposta di bollo relativa ai **documenti informatici diversi dalle fatture elettroniche, nonché alle fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2018.**

Occorre utilizzare i codici tributo istituiti con le [risoluzioni 106/E/2014](#) e [32/E/2015](#) e confermati con la [risoluzione 42/E/2019](#), vale a dire:

- “**2501**” denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 decreto 17 giugno 2014”;
- “**2502**” denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 decreto 17 giugno 2014 - SANZIONI”;
- “**2503**” denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 decreto 17 giugno 2014 - INTERESSI”.

Ricordiamo, infine, che qualora il contribuente **nel periodo d'imposta 2018**, abbia **conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari**, dovrà compilare l'apposito rigo del Modello Redditi 2019, presente **nel quadro RS**, con il **codice 1** (RS140 per i Redditi PF, RS104 per i Redditi SC e RS40 per i Redditi SC).

Special Event**LA SIMULAZIONE DI UN LAVORO DI REVISIONE LEGALE
TRAMITE UN CASO OPERATIVO – CORSO AVANZATO**[Scopri le sedi in programmazione >](#)